



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 27.2.2008
COM(2008) 106 definitivo

2008/0047 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativa a un programma comunitario pluriennale per la protezione dei minori che
usano internet e le altre tecnologie di comunicazione**

(presentata dalla Commissione)

{SEC(2008) 242}

{SEC(2008) 243}

RELAZIONE

1. INTRODUZIONE

Internet e le altre tecnologie della comunicazione, (in appresso “tecnologie in linea”)¹, che originariamente rappresentavano uno strumento di comunicazione soprattutto per esperti e ricercatori, sono diventate oggi tecnologie di uso corrente nelle famiglie, nelle scuole, nelle imprese e nella pubblica amministrazione nella maggior parte del mondo. La loro importanza è stata determinante alla fine del XX secolo e all’inizio del XXI.

Nel periodo che ci separa dall’avvio del *Piano d’azione per l’uso sicuro di Internet*² si è assistito ad una considerevole evoluzione delle tecnologie e degli usi ad esse correlati. Oltre ad un netto miglioramento dell’accessibilità alla tecnologia, lo sviluppo degli strumenti e dei servizi ha dato origine a tutta una serie di usi molto più vasti e diversi da quanto si era previsto al momento dell’elaborazione del piano di azione e i bambini e i giovani spesso sono i primi ad avvalersi di queste nuove opportunità. Le tecnologie e le applicazioni emergenti offrono a tutti i membri della società grandi opportunità sul piano della partecipazione, della creatività e dell’espressione.

I minori sono utenti attivi - e in misura crescente - delle tecnologie in linea. Per molti giovani le possibilità di interazione e partecipazione all’ambiente on-line costituiscono un miglioramento della qualità della vita. Ma questa evoluzione può portare i minori a compiere scelte, spesso legate alla propria sicurezza, che in altre circostanze non dovrebbero compiere. La protezione dei minori nei confronti dei contenuti e dei comportamenti dannosi in linea e la riduzione dei contenuti illeciti distribuiti in rete costituiscono una fonte di preoccupazione permanente per i decisori politici, i legislatori, l’industria e gli utenti finali, in particolare i genitori, gli assistenti e gli educatori.

Pur essendo molto esperti nell’uso delle tecnologie in linea e consapevoli dei rischi che corrono e del modo di gestirli, non tutti i bambini e i giovani hanno la maturità necessaria per poter valutare le situazioni in cui si vengono a trovare e le possibili conseguenze delle decisioni che prendono. Inoltre, solo raramente informano i genitori o gli educatori delle proprie esperienze on-line e chiedono il loro aiuto solo in ultima istanza. Tutti questi fattori costituiscono la sfida che devono affrontare le persone responsabili di garantire la sicurezza dei minori.

Tra i rischi più gravi per i minori, connessi alle tecnologie in linea, troviamo il maltrattamento diretto di minori fatti vittima di abusi sessuali, documentato da fotografie, filmati o registrazioni audio e successivamente trasmesso in linea (materiale pedopornografico), oppure i contatti creati per fare amicizia con il minore per poi abusarne sessualmente (manipolazione psicologica per scopi sessuali) e infine il bullismo in linea a danno dei minori.

¹ Ai fini della presente relazione per "tecnologie in linea" si intendono le tecnologie utilizzate per accedere ad internet e alle altre tecnologie di comunicazione. Inoltre, in certi casi come ad esempio i videogiochi, esistono sia usi "on-line" che usi o "offline" di contenuti e servizi: entrambi questi usi sono importanti in termini di sicurezza dei minori.

² Decisione n. 276/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 gennaio 1999:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/docs/html/decision/276_1999_EC.htm.

Fin dal 1996 l'Unione europea è stata un precursore in materia di protezione dei minori in linea e i vari programmi per un uso più sicuro di Internet³ sono l'espressione dell'impegno della Commissione in questo campo. Essi costituiscono attualmente la sola iniziativa paneuropea che affronta le tematiche correlate alla protezione dei minori in linea e comprendono varie azioni dimostrate efficaci.

I risultati ottenuti finora sono:

- una rete europea di hotlines - punti di contatto ai quali il pubblico può segnalare i contenuti illeciti,
- una rete europea di sensibilizzazione e giornate "Safer Internet" coordinate dalla rete, alle quali partecipa ogni anno un numero crescente di paesi in Europa e nel mondo,
- informazione dei genitori sui programmi di filtraggio la cui efficacia è verificata da organismi indipendenti,
- sostegno a favore di iniziative di autoregolamentazione sul fronte della classificazione dei contenuti e della telefonia mobile.

In base alle conclusioni della valutazione finale del piano d'azione per l'uso sicuro di internet, l'Unione europea è oggi considerata un "pioniere che ha saputo individuare precocemente il problema dei contenuti illegali e nocivi su Internet quale questione politica grave e rilevante, di dimensioni planetarie"⁴.

La Commissione ha adottato anche una comunicazione sull'attuazione del programma comunitario pluriennale per promuovere l'uso sicuro di Internet e delle nuove tecnologie online (Safer Internet plus)⁵ nel periodo 2005-2006. Per preparare la presente proposta, dall'aprile al luglio 2007 è stata realizzata una valutazione di impatto basata su una consultazione pubblica in linea e su consultazioni mirate⁶.

Tutte le consultazioni hanno confermato che le azioni realizzate si sono rivelate efficaci ed si è insistito sulla necessità di adattarle alle nuove esigenze. In particolare è emerso che la protezione dei minori nell'ambiente in linea continua a costituire una grossa preoccupazione e che i problemi si sono aggravati ulteriormente con l'avvento di nuove tecnologie e servizi, che danno esito a nuovi usi e nuovi rischi, in particolare per i minori.

Il nuovo programma è inteso ad agevolare la collaborazione e lo scambio di esperienze e buone pratiche a tutti i livelli sulle tematiche riguardanti la sicurezza dei minori in linea e si ritiene che questo suo ruolo potrebbe essere ulteriormente rafforzato garantendo un valore aggiunto a livello europeo. La proposta tiene pienamente conto di tutte queste idee.

³ Piano d'azione Safer Internet 1999 – 2004, Safer Internet *plus* 2004 - 2008

⁴ COM(2006) 663 e rapporto finale di valutazione del piano di azione per un uso sicuro di Internet (2003-2004), IDATE, maggio 2006, pag. 4:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/docs/prog_evaluation/final_evaluation_report_en_siap_06112006.pdf.

⁵ COM(2006) 661.

⁶ <http://ec.europa.eu/saferinternet>.

Nel campo di applicazione del nuovo programma *non* saranno ricomprese tematiche nuove, come la salute, la sicurezza delle reti e la protezione dei dati, che sono già contemplate da altre politiche e iniziative finanziate dall'UE. Ma molte di esse rientrano nei messaggi di sensibilizzazione e sono citate nei riferimenti appropriati agli strumenti esistenti.

Il programma è innanzitutto concepito in modo da permettere di anticipare gli sviluppi futuri dell'ambiente in linea, oggi sconosciuti, e le connesse minacce che negli anni a venire saranno sempre più gravi. Per il periodo dal 2009-2013 sarà fondamentale elaborare azioni idonee a proteggere i minori nell'ambiente in linea.

2. PROMUOVERE UN USO PIÙ SICURO DI INTERNET E DELLE ALTRE TECNOLOGIE DI COMUNICAZIONE

2.1. Contesto legislativo

Le tematiche connesse alla protezione dei minori in linea sono globali e complesse: i contenuti in linea possono essere creati e visti da chiunque da qualunque parte del mondo, il materiale pedopornografico può essere prodotto in un paese, distribuito in un altro paese e scaricato in qualunque parte del mondo; è noto che i pedofili varcano i confini del loro paese per incontrare i minori conosciuti via internet e a farli vittima di abusi.

Sotto il profilo giuridico occorre fare una distinzione fondamentale tra **illecito** e **dannoso**, poiché cambiano i metodi, le strategie e gli strumenti da usare per farvi fronte.

I contenuti e i comportamenti considerati **illeciti** variano da paese a paese in funzione della legislazione nazionale in vigore e sono perseguiti dalle autorità responsabili di far osservare la legge (di polizia e giudiziarie) e da altri organi statali. Nonostante molti punti in comune, esistono significative differenze di dettaglio tra le legislazioni degli Stati membri e dei paesi terzi in cui i contenuti illeciti possono essere prodotti o ospitati.

I **contenuti dannosi** sono quelli che i genitori, gli insegnanti e gli altri adulti considerano dannosi per i minori. La definizione di tali contenuti varia da paese a paese e da cultura a cultura e può coprire la pornografia, la violenza e il razzismo, la xenofobia, l'incitamento all'odio attraverso i discorsi e la musica, all'automutilazione, all'anoressia e al suicidio. L'esposizione a contenuti dannosi può causare traumi psicologici ai minori e persino traumi fisici, quando ad esempio un minore viene spinto a nuocere ad altri minori o a se stesso. Esistono differenze di sensibilità tra gli Stati membri per questi temi (mostrare la nudità, l'attività sessuale, la violenza ecc.) e anche per quanto riguarda il grado di gravità che viene attribuito all'esposizione dei minori a contenuti potenzialmente dannosi. In certi paesi sono in vigore disposizioni legislative che limitano la distribuzione di contenuti dannosi ai soli adulti, ma vi sono anche qui notevoli differenze di dettaglio tra le leggi degli Stati membri e dei paesi terzi.

Per **contrastare i contenuti dannosi** esiste una serie di strumenti che vanno usati congiuntamente per accrescerne l'efficacia: imposizione del rispetto delle leggi, attività di autoregolamentazione, strumenti di controllo parentale, istruzione e sensibilizzazione, per nominarne solo alcuni.

Sia per i contenuti illeciti che per quelli dannosi la responsabilità primaria dei fornitori di contenuti e di servizi rimane una materia disciplinata in ampia misura dal diritto nazionale. Tuttavia sono state fissate norme su scala europea che chiariscono le disposizioni di legge

attraverso varie raccomandazioni e direttive. Le più importanti ai fini del programma proposto sono le seguenti:

la *Raccomandazione del Consiglio riguardante la protezione dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e d'informazione del 1998*⁷, che contiene raccomandazioni e direttive sulla protezione dei minori, seguita nel 2006 dalla *Raccomandazione relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica*⁸, che tiene conto dei recenti sviluppi tecnologici e del panorama in costante evoluzione dei mezzi di comunicazione;

la *direttiva sui servizi di media audiovisivi*, adottata nel dicembre 2007, che aggiorna la direttiva “Televisione senza frontiere” e nel cui campo di applicazione sono compresi, oltre alle trasmissioni radiotelevisive, anche tutti i “servizi di media audiovisivi”, nonché norme in materia di protezione dei minori;

la *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cybercriminalità*⁹ (2001) fa riferimento a “infrazioni connesse alla pedopornografia”. La Convenzione mira a facilitare la collaborazione internazionale nella ricerca, nell'investigazione e nel perseguimento della cybercriminalità e promuove l'adozione di una base comune per quanto riguarda il diritto sostanziale e processuale, nonché per quanto riguarda la competenza giurisdizionale. Vi ha fatto seguito la *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali* (luglio 2007), in base alla quale costituiscono reato le seguenti forme di abuso sessuale sui minori: abuso sessuale, prostituzione infantile, materiale pedopornografico, adescamento dei bambini per scopi sessuali e turismo sessuale¹⁰;

la *decisione quadro europea sulla pedopornografia*¹¹ (2004) stabilisce una serie minima di obblighi per gli Stati membri nella definizione di infrazioni e di sanzioni appropriate per contrastare la produzione, distribuzione, diffusione o trasmissione, offerta o messa a disposizione, nonché l'acquisto o il possesso di pornografia infantile;

la comunicazione della Commissione “*Verso una politica generale di lotta contro la cybercriminalità*”¹² (2007), che mira a rafforzare la cooperazione operativa fra autorità di contrasto nel campo della pedopornografia diffusa in linea, migliorando la collaborazione internazionale;

la comunicazione della Commissione “*Verso una strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori*”¹³ (2006) che affronta il tema dei diritti dei minori nelle politiche interne ed esterne dell'Unione con piena coerenza rispetto ai piani d'azione e ai programmi comunitari in essere.

⁷ Raccomandazione 98/560/CE del Consiglio del 24 settembre 1998:

<http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l24030b.htm>.

⁸ Raccomandazione 2006/952/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 (GU L 378 del 27.12.2006).

⁹ <http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/185.htm>.

¹⁰ Adottata dal comitato dei ministri il 12 luglio 2007 nella seconda riunione dei viceministri. La convenzione è stata aperta alla firma in occasione della conferenza dei Ministri europei della Giustizia il 25 e 26 ottobre 2007.

¹¹ Decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile

¹² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle Regioni, COM(2007) 267 del 22.5.2007.

¹³ COM(2006) 367 definitivo del 4.7.2006.

Gli “*Orientamenti dell’UE in materia di promozione e tutela dei diritti del bambino*”¹⁴ (2007) costituiscono un quadro per la protezione dei diritti e dell’integrità dei minori nei paesi terzi.

2.2. Collegamenti con altre iniziative comunitarie

L’attuazione del programma proposto terrà conto delle azioni avviate nell’ambito di altri programmi e iniziative e cercherà di garantire la complementarità con le medesime in modo da evitare doppioni e ottimizzarne l’efficacia. Si tratta delle seguenti iniziative:

- prevenzione e lotta contro la criminalità,
- programma DAPHNE III,
- alfabetizzazione ai media,
- Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico (2007-2013).

2.3. Sviluppi futuri

Così com’è stato difficile anticipare gli sviluppi negli ultimi anni è difficile prevedere anche gli sviluppi futuri, ma si possono delineare alcune tendenze chiave.

2.3.1. Panorama tecnologico in evoluzione

Le tecnologie, le reti di comunicazione, i media, i contenuti, i servizi e le apparecchiature si muovono sempre più verso la **convergenza digitale**. Si può dire che i dispositivi e le piattaforme già “parlano la stessa lingua”, i contenuti sono accessibili in formati nuovi e diversi e possono essere sempre più spesso recapitati a prescindere dal posto o dall’ora, in forma personalizzata in funzione delle esigenze o preferenze dei singoli. La maggiore efficacia delle reti e la maggiore rapidità della banda larga, abbinate alle nuove tecniche di compressione, stanno creando canali di distribuzione nuovi e più rapidi che a loro volta sfociano in nuovi formati di contenuti e nuovi servizi e in nuove forme di comunicazione.

Le nuove tecnologie emergenti si basano su processori di potenza sempre maggiore e computer con memorie sempre più capaci, le reti a banda larga permettono di distribuire contenuti multimediali che richiedono bande di larghezza ancora più ampia, come le trasmissioni video, e la maggiore capacità dei telefoni cellulari di terza generazione permette di distribuire contenuti video e di accedere ad internet, come già fanno alcune console per videogiochi.

Spesso i ragazzi sono i primi ad usare le nuove tecnologie. L’evoluzione dell’ambiente in linea comporterà anche usi nuovi delle tecnologie e di conseguenza rischi nuovi per i minori. Si tratterà quindi di riuscire a capire in tempo tali cambiamenti ed escogitare strategie di contrattacco non appena emerge un rischio nuovo.

Contemporaneamente si assiste ad una **convergenza dei rischi nell’ambiente in linea e fuori linea** e benché la maggior parte dei bambini e dei ragazzi conoscano i rischi potenziali e le precauzioni da prendere, non necessariamente le prendono o si comportano nel modo più sicuro nel comunicare in linea. Ad esempio, gli eventuali danni per i ragazzi che giocano a un

¹⁴ Conclusioni del Consiglio 16457/07 del 12 dicembre 2007.

determinato videogioco (ad esempio di natura violenta o sessuale) saranno gli stessi sia che ci giochino in linea o su una console a casa.

2.3.2. *Aumento dei contenuti illeciti in quantità e gravità*

Il materiale illecito che circola in linea è quantitativamente in crescita e con caratteristiche sempre più preoccupanti. Nel Regno Unito, nel periodo 1997-2005 il numero di siti con materiale pedopornografico è aumentato del 1 500%¹⁵ ed è quadruplicato il materiale che rappresenta gli abusi più gravi¹⁶. I materiali “fatti in casa” stanno inoltre sostituendo i materiali destinati ad uso commerciale. Inoltre i minori su cui si compiono abusi per la produzione di questo materiale sono sempre più giovani e stanno aumentando i bambini nuovi che compaiono su tale materiale.

Le conseguenze per i minori abusati e mostrati sono gravi. La banca dati dell'Interpol di immagini di abusi sui minori contiene 550 000 immagini di 20 000 bambini. Solo 500 di loro sono stati identificati e salvati nel corso del tempo da quando la banca dati è stata costituita nel 2001¹⁷.

2.3.3. *Il divario generazionale permane*

I bambini e i ragazzi sono i primi a sfruttare le opportunità e le novità tecnologiche e spesso sono utenti provetti, di gran lunga più esperti dei loro genitori ed insegnanti, che si guardano bene dal consultare e ai quali ricorrono solo nei casi più gravi¹⁸. Si assiste pertanto all'**approfondimento del divario generazionale** tra i ragazzi che usano le tecnologie in linea e il loro modo di percepire i rischi, da un lato, e la comprensione dell'uso di tali le tecnologie che ne hanno gli adulti, dall'altro. Per il legislatore, le autorità e l'industria si pone quindi il problema di contribuire a creare un ambiente in linea sicuro per i minori e di aumentare la sensibilizzazione, dando ai minori gli strumenti per usare le tecnologie in modo sicuro e mettendo i genitori, gli insegnanti e gli educatori in grado di orientarli adeguatamente in base alla loro esperienza.

2.4. Conclusioni

Permane la necessità di agire per lottare contro i contenuti illeciti in linea, per promuovere un ambiente in linea più sicuro e garantire la sensibilizzazione del pubblico sui rischi e sulle precauzioni da prendere mentre si è collegati in linea: tutto questo fa già parte dell'attuale programma Safer Internet *plus*. È inoltre necessario ampliare il campo di applicazione del programma per focalizzarsi in particolare: a) sulla protezione della vulnerabilità dei minori in linea, in particolare nei casi in cui sono vittima di pratiche di bullismo o cadono nella rete di persone che cercano di fare amicizia con loro per poi abusarne sessualmente e b) su una più ampia informazione di tutti gli interessati su come i minori usano le nuove tecnologie.

¹⁵ Comunicazione sulla cibercriminalità, pag. 9.

¹⁶ <http://www.iwf.org.uk/media/news.196.htm>.

¹⁷ <http://www.interpol.int/Public/News/2007/ChildConf20070606.asp>.

¹⁸ Studio di Eurobarometro del 2007:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/docs/eurobarometer/qualitative_study_2007/summary_report_en.pdf.

3. UN NUOVO PROGRAMMA

3.1. Obiettivi e impostazione

L'obiettivo del programma è promuovere un uso più sicuro di internet e delle altre tecnologie della comunicazione, in particolare a favore dei minori, e lottare contro i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi in linea.

Rispetto a Safer Internet *plus*, il campo di applicazione del programma non comprende più la lotta allo spam, ossia alle e-mail commerciali non richieste che creano problemi agli utenti di qualsiasi età, tema che è affrontato da altre azioni comunitarie.

Per conseguire tale obiettivo il programma si incentrerà sull'assistenza pratica agli utenti finali, in particolare ai minori, ai genitori, agli assistenti e agli educatori.

Il programma punterà a coinvolgere e riunire i vari soggetti interessati la cui collaborazione è necessaria, ma che non sempre hanno modo di incontrarsi in assenza di apposite strutture.

Per parti interessate si intendono i fornitori di contenuti, i fornitori di servizi internet, gli operatori di reti mobili, le autorità di regolamentazione, gli organismi di normalizzazione, gli organi di autoregolamentazione dell'industria, le autorità nazionali, regionali e locali competenti per l'industria, l'istruzione, la tutela dei consumatori, le famiglie, l'osservanza della legge, i diritti e il benessere dell'infanzia e infine le organizzazioni non governative attive nei settori della tutela dei consumatori, delle famiglie, dei diritti e del benessere dell'infanzia.

La decisione rispetta i diritti fondamentali e i principi contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 7, 8 e 24; essa persegue lo scopo precipuo di tutelare la salute fisica e psichica dei minori in conformità all'articolo 3 della Carta.

3.2. Azioni

Il programma prevede quattro azioni: ridurre i contenuti illeciti e lottare contro i comportamenti dannosi in linea, promuovere un ambiente in linea più sicuro, sensibilizzare il pubblico e creare una base di conoscenze.

3.2.1. Azione 1: ridurre i contenuti illeciti e lottare contro i comportamenti dannosi in linea

Questa era già l'azione 1 del programma Safer Internet *plus*, che viene estesa al bullismo e alla manipolazione psicologica in linea per scopi sessuali.

Si tratta di ridurre la quantità di contenuti illeciti che circolano in linea e di affrontare adeguatamente il problema del comportamento dannoso in linea, in particolare concentrandosi sulla distribuzione in linea di materiale pedopornografico, sull'adescamento a scopo sessuale e sul bullismo a danno dei minori. Si propone lo stanziamento di fondi per finanziare i punti di contatto che facilitano lo scambio di segnalazioni di contenuti illeciti e comportamenti dannosi. I punti di contatto dovrebbero essere strettamente collegati ad altre azioni a livello nazionale, ad esempio relative all'autoregolamentazione o alle azioni di sensibilizzazione, e collaborare a livello europeo per quanto riguarda i problemi transfrontalieri e lo scambio di buone pratiche.

Le altre attività avranno lo scopo di incoraggiare l'elaborazione e l'applicazione di soluzioni tecniche di lotta contro i contenuti illeciti e il comportamento dannoso in linea e di promuovere la collaborazione e lo scambio di buone pratiche tra un grande numero di soggetti interessati a livello europeo e internazionale.

Per far fronte a comportamenti dannosi in linea come il bullismo e la manipolazione psicologica a scopo sessuale possono essere necessari meccanismi e competenze diversi. Il programma cercherà di affrontare gli aspetti psicologici, sociologici e tecnici connessi a tali problematiche e di incoraggiare la collaborazione tra i soggetti interessati. Le azioni connesse a queste tematiche potranno inoltre essere integrate nelle altre azioni.

3.2.2. Azione 2: promuovere un ambiente in linea più sicuro

Quest'azione combina due delle azioni previste dal programma Safer Internet *plus*, una destinata ad offrire strumenti ai genitori (responsabilizzazione dell'utente) e l'altra a incoraggiare l'autoregolamentazione.

Le attività previste dall'azione 2 mirano a far collaborare le parti interessate nella ricerca dei modi più indicati per promuovere un ambiente in linea più sicuro e proteggere i minori dai contenuti e dai comportamenti potenzialmente per loro dannosi. I soggetti interessati saranno incitati ad assumersi responsabilità, a collaborare e scambiarsi buone pratiche ed esperienze a livello europeo e internazionale; saranno incoraggiati lo sviluppo e l'attuazione di sistemi di autoregolamentazione e si cercherà di dotare gli utenti degli strumenti e delle applicazioni in grado di aiutarli a gestire i contenuti dannosi.

Uno degli elementi nuovi è che si cercherà di incoraggiare in particolar modo il coinvolgimento dei minori e di comprendere meglio il loro approccio e la loro esperienza di utenti di tecnologie in linea: il loro contributo servirà a mettere a punto azioni, strumenti, materiali e politiche di sensibilizzazione.

3.2.3. Azione 3: sensibilizzare il pubblico

Le attività riguarderanno la sensibilizzazione del pubblico, in particolare dei minori, dei genitori, degli assistenti e degli educatori, sulle opportunità e sui rischi connessi all'uso delle tecnologie in linea e sui mezzi che permettono di rimanere in linea in tutta sicurezza.

Saranno promosse azioni di sensibilizzazione del pubblico attraverso un'adeguata informazione sulle possibilità, sui rischi e sui modi di affrontarli in maniera coordinata in tutta Europa, in particolare offrendo l'ausilio di punti di contatto ai quali i genitori e i minori potranno rivolgersi per avere una risposta su come navigare in linea in tutta sicurezza. Le attività incentiveranno metodi - efficaci sotto il profilo dei costi - di diffusione di informazioni e di sensibilizzazione di un numero elevato di utenti.

Quest'azione era già un elemento portante del programma Safer Internet *plus*. Basandosi sugli insegnamenti tratti ci si concentrerà maggiormente sull'incoraggiamento delle azioni di sensibilizzazione dei minori attraverso il canale della scuola.

Sarà riservata una particolare attenzione allo sviluppo e/o all'identificazione di strumenti e metodi di sensibilizzazione efficaci e facilmente riproducibili a costo contenuto attraverso tutta la rete. Nell'attuazione delle azioni si cercherà anche di garantire lo scambio di buone pratiche e la collaborazione transnazionale a livello europeo.

3.2.4. Azione 4: creare una base di conoscenze

Si tratta di un'azione nuova benché alcune delle attività siano già state realizzate nell'ambito del programma Safer Internet *plus* ed abbiano contribuito a creare una base di conoscenze (indagini di Eurobarometro, rete tematica on-line dei bambini dell'UE).

I cambiamenti che subisce l'ambiente in linea e le nuove tendenze nell'uso delle tecnologie si succedono con grande rapidità e determinano la necessità di creare e consolidare una base di conoscenze che permetta di far fronte in modo adeguato agli usi, ai rischi e alle conseguenze, sia esistenti che nuovi, e di disporre di una mappa degli aspetti quantitativi e qualitativi di tali problematiche. Le conoscenze acquisite confluiranno nell'attuazione del programma e nell'elaborazione di azioni adeguate per garantire la sicurezza in linea di tutti gli utenti.

Lo scopo delle azioni sarà quello di coordinare le attività di indagine nei campi pertinenti, sia all'interno che all'esterno dell'Unione europea, e di sviluppare le conoscenze sui modi (in evoluzione) in cui i minori usano le tecnologie in linea, sui rischi connessi e sui potenziali effetti dannosi dell'uso delle tecnologie in linea da parte loro, compresi gli aspetti tecnici, psicologici e sociologici. Nell'ambito di quest'azione potranno essere condotti anche studi relativi ai metodi e agli strumenti di sensibilizzazione, alla valutazione di regimi di coregolamentazione e autoregolamentazione, a diverse soluzioni tecniche e non tecniche e infine ad altri aspetti emergenti pertinenti.

Le azioni suddette non comprenderanno attività di ricerca, le quali possono essere eseguite nell'ambito del Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico (2007-2013), che contempla un settore di ricerca sui mutamenti dello stile di vita e dei consumi legati ai giovani e permetterà l'esecuzione di ricerche nel campo della sicurezza dei minori internet¹⁹.

3.2.5. Cooperazione internazionale

La collaborazione internazionale sarà incoraggiata quale parte integrante di ciascuna delle azioni, in base a priorità da stabilirsi.

4. BASE GIURIDICA

La base giuridica della decisione è costituita dall'articolo 153 del trattato, sulla protezione dei consumatori, che coincide con la base giuridica approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio per il piano d'azione iniziale del 1999²⁰ sull'uso più sicuro di internet, per la proroga di due anni del piano d'azione approvata nel 2003²¹ e per il programma Safer Internet *plus*²².

¹⁹ Attività 3 ("Le principali tendenze sociali e le loro implicazioni") del tema 8 ("Scienze socioeconomie e scienze umane")

²⁰ Decisione n. 276/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 gennaio 1999 (GU L 33 del 6.2.1999, pag. 1).

²¹ Decisione n. 1151/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003 (GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 1).

²² Decisione n. 854/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che istituisce un programma comunitario pluriennale inteso a promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie online (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 1).

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa a un programma comunitario pluriennale per la protezione dei minori che usano internet e le altre tecnologie di comunicazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 153,

vista la proposta della Commissione²³,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²⁴,

previa consultazione del Comitato delle Regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato²⁵,

considerando quanto segue:

- (1) La penetrazione di internet e l'uso di tecnologie di comunicazione come i telefoni cellulari sta tuttora diffondendosi considerevolmente nella Comunità ed offre grandi opportunità di partecipazione, interazione e creatività nella stessa misura a tutti i cittadini. I rischi per i minori e l'abuso di tali tecnologie sussistono e i cambiamenti nelle tecnologie e nei comportamenti societali continuano a dare origine a nuovi rischi e nuovi tipi abusi. Per incoraggiare lo sfruttamento delle opportunità offerte da internet e da altre tecnologie in linea e beneficiare dei vantaggi che offrono è necessario prendere provvedimenti per promuoverne un utilizzo più sicuro.
- (2) La comunicazione "i2010 – Una società europea dell'informazione per la crescita e l'occupazione"²⁶, che sviluppa la strategia di Lisbona, cerca di creare una coerenza tra le politiche della Commissione per la società dell'informazione e i media in modo da rafforzare il notevole contributo offerto dalle tecnologie d'informazione e comunicazione all'efficienza delle economie degli Stati membri. Uno dei suoi obiettivi è la creazione di uno Spazio unico europeo dell'informazione che offra comunicazioni in barba larga a costi accessibili e sicure, oltre a contenuti e servizi digitali di qualità e diversificati.

²³ GU C ... del ..., pag.

²⁴ GU C ... del ..., pag.

²⁵ GU C ... del ..., pag.

²⁶ COM(2005) 229.

- (3) Il quadro legislativo comunitario inteso ad affrontare le sfide poste dai contenuti digitali nella società dell'informazione contiene disposizioni sulla protezione dei minori²⁷, sulla protezione della privacy²⁸ e sulla responsabilità dei prestatori intermediari di servizi²⁹. La decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile³⁰ stabilisce i requisiti minimi che gli Stati membri devono osservare per definire i reati e le sanzioni appropriate. In base alla raccomandazione 98/560/CE del Consiglio, del 24 settembre 1998, concernente lo sviluppo della competitività dell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione europei attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile e efficace di tutela dei minori e della dignità umana³¹, la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica relativamente alla competitività dell'industria europea dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea³² definisce orientamenti per l'elaborazione di un'autoregolamentazione su scala nazionale, ne estende il campo di applicazione per includervi l'alfabetizzazione ai media, la collaborazione e lo scambio di esperienze e di buone pratiche tra organismi di autoregolamentazione e coregolamentazione e la lotta contro la discriminazione in tutti i mezzi di comunicazione.
- (4) Occorre portare avanti gli interventi sia nel campo dei contenuti potenzialmente dannosi per i minori che nel campo dei contenuti illeciti, con particolare attenzione alla pedopornografia. Lo stesso vale per i minori di vittima di comportamenti dannosi e illeciti che causano danni fisici e psicologici e per i minori che sono indotti a imitare tali comportamenti pregiudizievoli per se stessi e per gli altri.
- (5) Il raggiungimento di un accordo in merito a norme giuridiche vincolanti a livello internazionale è auspicabile, ma difficile e richiederà tempo. L'eventuale conclusione di un accordo in questo campo non basterà, di per sé, a garantire l'applicazione delle norme o la tutela delle persone a rischio.
- (6) La decisione n. 276/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 gennaio 1999, che adotta un piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali³³ (il Piano d'azione per l'uso sicuro di internet 1998-2004)³⁴ e la decisione n. 854/2005/CE del Parlamento europeo e del

²⁷ COM(2007) 170. Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/552/CE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.

²⁸ Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali ed alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

²⁹ Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

³⁰ GU L 13 del 20.1.2004, pag. 44.

³¹ GU L 270 del 7.10.1998, pag. 48.

³² GU L 378 del 27.12.2006, pag. 72.

³³ GU L 33 del 6.2.1999, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione n. 1151/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003.

³⁴ GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 1.

Consiglio, dell'11 maggio 2005, che istituisce un programma comunitario pluriennale inteso a promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie online³⁵ (il Piano d'azione per l'uso sicuro di internet 2005-2008) hanno permesso di disporre di un finanziamento comunitario che ha contribuito con successo ad incoraggiare tutta una serie di iniziative a valore aggiunto europeo, come dimostrano le valutazioni dei programmi presentate al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle Regioni³⁶.

- (7) Oltre ai risultati delle valutazioni dei programmi precedenti, una serie di indagini di Eurobarometro e una consultazione pubblica hanno chiaramente individuato la necessità di portare avanti le attività di segnalazione dei contenuti illeciti e di sensibilizzazione negli Stati membri.
- (8) L'evoluzione delle tecnologie e i cambiamenti nel modo di usare internet e le altre tecnologie di comunicazione da parte di adulti e minori, oltre ai mutamenti dei comportamenti societali, stanno creando nuovi rischi per i minori. Per capire meglio tali mutamenti è necessario arricchire la base di conoscenze che permetterà di definire azioni efficaci. Sarà necessario adottare una combinazione di misure e azioni secondo un approccio multiforme e complementare: ad esempio occorrerà sviluppare ulteriormente le tecnologie di supporto e promuovere le buone pratiche per la creazione di codici di condotta contenenti le regole di comportamento che godono di un ampio consenso, oppure sviluppare la collaborazione con le imprese su obiettivi concordati.
- (9) La collaborazione internazionale è fondamentale trattandosi di un problema planetario. I contenuti illeciti possono essere prodotti in un paese, ospitati in un altro, ma essere accessibili e scaricabili in tutto il mondo. La collaborazione internazionale, che è stata promossa dalle strutture comunitarie di messa in rete, dovrà essere rafforzata per proteggere meglio i minori dai rischi transfrontalieri che coinvolgono paesi terzi. A tal fine può essere reciprocamente vantaggioso lo scambio di buone pratiche tra le organizzazioni europee e le organizzazioni di altre parti del mondo.
- (10) Le misure che la Commissione è autorizzata ad adottare in virtù delle competenze di esecuzione che le sono conferite dalla presente decisione sono sostanzialmente misure di gestione relative all'attuazione di programmi che hanno rilevanti implicazioni di bilancio, ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della decisione 1999/468 del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione³⁷. È quindi opportuno che tali misure siano adottate secondo le procedure di gestione previste dall'articolo 4 della medesima decisione.
- (11) È necessario che la Commissione garantisca la complementarità e la sinergia con le iniziative e i programmi comunitari correlati.
- (12) È necessario che con la presente decisione sia fissata, per l'intera durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce il riferimento privilegiato per l'autorità di bilancio ai sensi del punto 37 dell'accordo interistituzionale del

³⁵ GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 1.

³⁶ COM(2001) 690; COM(2003) 653; COM(2006) 663.

³⁷ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

17 maggio 2006 concluso tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria³⁸.

- (13) Poiché gli obiettivi delle azioni proposte non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri a causa del carattere transnazionale delle problematiche affrontate e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario vista la loro portata ed efficacia in Europa, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità sancito dallo stesso articolo.
- (14) La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e i principi contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare negli articoli 7, 8 e 24,

DECIDONO:

Articolo 1

Obiettivo del programma

1. La presente decisione stabilisce un programma comunitario volto a promuovere un uso più sicuro di internet e delle altre tecnologie di comunicazione, in particolare a favore dei minori, e a lottare contro i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi in linea.

Il programma è intitolato “Safer internet” (di seguito “il programma”).

2. Per conseguire gli obiettivi generali del programma si perseguono le seguenti linee di azione:
- a) riduzione dei contenuti illeciti e lotta contro i comportamenti dannosi in linea;
 - b) promozione di un ambiente in linea più sicuro;
 - c) sensibilizzazione del pubblico;
 - d) creazione di una base di conoscenze.

Le attività da svolgere nell'ambito di tali linee di azione sono descritte nell'allegato I.

Il programma è attuato secondo le modalità stabilite nell'allegato III.

Articolo 2

Partecipazione

³⁸ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

1. La partecipazione al programma è aperta alle persone giuridiche stabilite negli Stati membri.
2. Il programma è inoltre aperto alla partecipazione di:
 - a) soggetti giuridici stabiliti nei paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) membri dello Spazio economico europeo (SEE), secondo le condizioni stabilite nell'accordo SEE;
 - b) soggetti giuridici stabiliti in paesi in via di adesione e paesi candidati nei cui confronti si applichi una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di questi paesi ai programmi comunitari stabiliti nel rispettivo accordo quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione;
 - c) soggetti giuridici stabiliti in paesi dei Balcani occidentali e in paesi coinvolti nella politica europea di vicinato, conformemente a disposizioni da definire con detti paesi dopo la conclusione di accordi quadro relativi alla loro partecipazione a programmi comunitari;
 - d) soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo parte di un accordo internazionale concluso con la Comunità, in virtù del quale e sulla cui base tale paese contribuisce finanziariamente al programma;
 - e) organizzazioni internazionali e soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi diversi da quelli indicati alle lettere a), b), c) e d), alle condizioni stabilite nell'allegato III.

Articolo 3

Competenze della Commissione

1. La Commissione è responsabile dell'attuazione del programma.
2. La Commissione elabora un programma di lavoro sulla base della presente decisione.
3. Secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2, la Commissione decide in merito a quanto segue:
 - a) adozione e modifica del programma di lavoro, compresa la determinazione dei settori prioritari di cooperazione internazionale;
 - b) eventuali deroghe alle disposizioni di cui all'allegato III;
 - c) attuazione di misure di valutazione del Programma.
4. La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 4 dei progressi realizzati nell'attuazione del programma.

Articolo 4

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.

3. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 5

Sorveglianza e valutazione

1. Per garantire che il contributo comunitario sia utilizzato in modo efficace, la Commissione si assicura che le azioni intraprese nell'ambito della presente decisione siano oggetto di una valutazione preliminare, di un controllo e di una valutazione conclusiva.
2. La Commissione sorveglia l'esecuzione dei progetti avviati nell'ambito del programma. La Commissione valuta le modalità di esecuzione dei progetti e l'impatto della loro attuazione per stabilire se gli obiettivi iniziali siano stati conseguiti.
3. Entro [due anni e mezzo dalla data di pubblicazione] della presente decisione la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni una relazione sull'attuazione delle linee di azione di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Al termine del programma la Commissione presenta una relazione finale di valutazione.

Articolo 6

Disposizioni finanziarie

1. Il programma copre un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2009.
2. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del Programma per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2013 è fissato a 55 Mio EUR.

Gli stanziamenti annui per il periodo dal 2009 al 2013 sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

3. Nell'allegato II figura una ripartizione indicativa delle spese.

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO I

AZIONI

Introduzione

L'obiettivo del programma è promuovere un uso più sicuro di internet e delle altre tecnologie della comunicazione, in particolare a favore dei minori, e lottare contro i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi in linea.

Per conseguirlo il programma si incentrerà sull'assistenza pratica all'utente finale, in particolare ai minori, ai genitori, agli assistenti e agli educatori, incoraggiando i partenariati multilaterali.

L'obiettivo generale del programma è promuovere un uso più sicuro di internet e delle altre tecnologie della comunicazione (in appresso le “*tecnologie in linea*”), in particolare a favore dei minori, promuovere lo sviluppo di un ambiente sicuro in linea, ridurre la quantità di contenuti illeciti diffusi in linea, affrontare i comportamenti potenzialmente dannosi in linea e garantire la sensibilizzazione del pubblico nei confronti dei rischi in linea e delle precauzioni da prendere.

Per garantire la coerenza di approccio ai rischi nei casi in cui sia possibile accedere ai contenuti e ai servizi ed utilizzarli sia in linea che fuori linea, come nel caso dei videogiochi, il programma può affrontare entrambi questi tipi di uso e di accesso.

Il programma sarà attuato seguendo le quattro linee di azione generali che passiamo a descrivere.

1. Ridurre i contenuti illeciti e lottare contro i comportamenti dannosi in linea

Si tratta di ridurre la quantità di contenuti illeciti che circolano in linea e di affrontare adeguatamente il problema del comportamento dannoso in linea, in particolare concentrandosi sulla distribuzione in linea di materiale pedopornografico, sulla manipolazione psicologica a scopo sessuale e sul bullismo a danno dei minori. Le principali azioni generali previste sono:

1. *creare punti di contatto ai quali il pubblico può segnalare i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi in linea.* Le azioni sono destinate a garantire che i punti di contatto siano efficaci e visibili per il pubblico, che ci sia uno stretto collegamento con le altre azioni realizzate a livello nazionale e una cooperazione a livello europeo per affrontare tematiche transfrontaliere e lo scambio di buone pratiche;
2. *contrastare i comportamenti dannosi in linea, in particolare la manipolazione psicologica a scopo sessuale e il bullismo.* Le azioni sono destinate a contrastare la manipolazione psicologica in linea, ossia il processo con il quale un adulto adesci in linea un bambino con l'intento di abusarne sessualmente, e le pratiche di bullismo. Si affronteranno i problemi di ordine tecnico, psicologico e sociologico correlati a queste problematiche e sarà promossa la collaborazione e il coordinamento tra i soggetti interessati;
3. *stimolare l'applicazione di soluzioni tecniche per lottare adeguatamente contro i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi in linea.* Le attività sono intese ad

incoraggiare lo sviluppo o l'adattamento di strumenti tecnologici efficaci, utilizzabili da tutti gli interessati e atti a contrastare adeguatamente i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi in linea;

4. *promuovere la collaborazione e lo scambio di informazioni, di esperienze e di buone pratiche tra soggetti interessati a livello nazionale ed europeo.* Lo scopo delle attività sarà quello di migliorare il coordinamento tra i soggetti interessati attivi nella lotta contro la distribuzione di contenuti illeciti e contro i comportamenti dannosi in linea e di incoraggiare la partecipazione e l'impegno di questi soggetti;
5. *rafforzare la collaborazione, lo scambio di informazioni e di esperienze nella lotta contro i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi in linea a livello internazionale.* Lo scopo delle attività sarà di migliorare la collaborazione con i paesi terzi, di armonizzare le modalità di lotta alla diffusione di contenuti illeciti e comportamenti dannosi in linea a livello internazionale e di incoraggiare lo sviluppo di un approccio comune e un comune metodo di lavoro.

2. Promuovere un ambiente in linea più sicuro

Le attività sono intese a favorire la collaborazione tra le parti interessate nella ricerca dei modi più indicati per promuovere un ambiente in linea più sicuro e proteggere i minori dai contenuti potenzialmente dannosi per loro. Le principali azioni generali previste sono:

1. *rafforzare la collaborazione, lo scambio di informazioni, di esperienze e di buone pratiche tra soggetti interessati.* Lo scopo delle attività sarà quello di migliorare la collaborazione, di armonizzare le modalità di creazione di un ambiente in linea più sicuro per i minori e di permettere lo scambio di buone pratiche e dei metodi di lavoro. Si tratterà di mettere a disposizione dei soggetti interessati una piattaforma aperta di discussione delle problematiche connesse alla promozione di un ambiente in linea più sicuro e alle modalità di protezione dei minori dai contenuti potenzialmente dannosi diffusi su diverse piattaforme;
2. *incoraggiare i soggetti interessati a sviluppare e attuare sistemi di autoregolamentazione adeguati.* Le azioni sono intese ad incoraggiare la creazione e l'attuazione di iniziative di autoregolamentazione e a incitare le parti interessate a tener conto della sicurezza dei minori nella concezione di nuove tecnologie e nuovi servizi;
3. *stimolare il coinvolgimento dei minori e dei giovani nella creazione di un ambiente in linea più sicuro.* Le azioni avranno l'obiettivo di coinvolgere i bambini e i giovani allo scopo di capire meglio il loro punto di vista e le loro esperienze nell'uso delle tecnologie in linea e sentire le loro idee sulla maniera di migliorare la sicurezza dell'ambiente in linea per i minori;
4. *disporre di maggiori informazioni sugli strumenti adeguati di lotta contro i contenuti dannosi in linea.* Lo scopo sarà quello di acquisire maggiori informazioni sull'efficienza ed efficacia degli strumenti di lotta contro i contenuti potenzialmente dannosi in linea e di dotare gli utenti di informazioni, strumenti e applicazioni in grado di aiutarli efficacemente a far fronte ai contenuti dannosi diffusi su diverse piattaforme;

5. *garantire la compatibilità tra l'approccio europeo e quello internazionale.* Le attività sono destinate a promuovere la collaborazione e lo scambio di informazioni, di esperienze e di buone pratiche tra soggetti interessati a livello europeo ed internazionale.

3. Sensibilizzare il pubblico

Le attività riguarderanno la sensibilizzazione del pubblico, in particolare dei minori, dei genitori, degli assistenti e degli educatori sulle opportunità e sui rischi connessi all'uso delle tecnologie in linea e sui mezzi che permettono di rimanere in linea in tutta sicurezza. Le principali azioni generali previste sono:

1. *migliorare la sensibilizzazione e diffondere le informazioni sull'uso più sicuro delle tecnologie in linea.* Le attività promuoveranno la sensibilizzazione dei cittadini attraverso un'informazione adeguata sulle possibilità, sui rischi e sui modi di affrontarli in maniera coordinata in tutta Europa. Le attività incentiveranno metodi - efficaci sotto il profilo dei costi - di diffusione di informazioni e di sensibilizzazione di un numero elevato di utenti;
2. *creare punti di contatto ai quali i genitori e i minori potranno rivolgersi per avere una risposta su come navigare in linea in sicurezza.* Lo scopo delle attività sarà di permettere agli utenti di compiere scelte informate e responsabili fornendo loro consulenza, informazioni e consigli sulle precauzioni da prendere per rimanere in linea in tutta sicurezza;
3. *incoraggiare il miglioramento di metodi e strumenti di sensibilizzazione efficaci ed efficienti.* Le azioni saranno destinate a migliorare i metodi e gli strumenti di sensibilizzazione in modo da renderli più efficaci ed efficienti sotto il profilo economico in una prospettiva a lungo termine;
4. *garantire lo scambio di buone pratiche e la cooperazione transfrontaliera in Europa.* Saranno realizzate azioni per garantire una collaborazione transfrontaliera europea efficace e l'effettivo scambio di buone pratiche, strumenti, metodi, esperienze ed informazioni;
5. *garantire lo scambio di buone pratiche e la cooperazione a livello internazionale.* Scopo delle azioni sarà quello di promuovere la collaborazione e lo scambio di buone pratiche, strumenti, metodi, esperienze e informazioni a livello internazionale per incoraggiare approcci e metodi di lavoro comuni e migliorare e rafforzare l'efficienza, l'efficacia sotto il profilo dei costi e la portata delle iniziative mondiali.

4. Creare una base di conoscenze

Le attività si incentreranno sulla creazione di una base di conoscenze che permetta di affrontare adeguatamente gli usi esistenti ed emergenti nell'ambiente in linea e i relativi rischi e conseguenze, allo scopo di definire azioni adeguate destinate a garantire la sicurezza dell'ambiente in linea per tutti gli utenti. Le principali azioni generali previste sono:

1. *incoraggiare un approccio di indagine coordinato nei settori pertinenti.* Sarà attuata un'azione concertata allo scopo di riunire gli scienziati e gli esperti nel campo della sicurezza in linea dei minori a livello europeo, di stimolare la collaborazione e il

coordinamento internazionali e di compiere analisi aggiornate sulle ricerche esistenti ed emergenti;

2. *fornire informazioni aggiornate sull'uso delle tecnologie in linea da parte dei minori.* Saranno avviate azioni per generare informazioni aggiornate sull'uso delle tecnologie in linea da parte dei minori e sul modo in cui gli stessi minori, i genitori e gli assistenti gestiscono le opportunità e i rischi. Le azioni comprenderanno aspetti quantitativi e qualitativi; mireranno anche a conoscere meglio le strategie attuate dai bambini e dai ragazzi per gestire questi rischi in linea, in modo da poterne valutare l'efficacia;
3. *promuovere gli studi sulla vittimizzazione dei minori in linea.* Saranno promosse azioni per analizzare gli aspetti tecnici, psicologici e sociologici relativi alle modalità con cui i minori vengono fatti vittima nell'ambiente in linea, attraverso pratiche come il bullismo, la manipolazione psicologica per scopi sessuali, il materiale pedopornografico in linea e nuove forme di comportamento che rischiano di nuocere ai minori;
4. *promuovere lo studio di modi efficaci per rendere più sicuro l'uso delle tecnologie in linea.* Le azioni potranno riguardare studi e prove relativi ai metodi e agli strumenti di sensibilizzazione, ai regimi di coregolamentazione e autoregolamentazione rivelatisi positivi, all'efficacia di diverse soluzioni tecniche e non tecniche e infine ad altre questioni pertinenti;
5. *migliorare la conoscenza degli effetti sui minori dell'uso di tecnologie esistenti ed emergenti.* Le azioni permetteranno di capire meglio gli effetti psicologici, comportamentali e sociologici delle tecnologie on-line sui bambini e i ragazzi che le usano, che vanno dagli effetti di esposizione a contenuti e comportamenti dannosi a pratiche come la manipolazione psicologica e il bullismo in linea, presenti su diverse piattaforme, dai computer e i telefonini alle console di gioco ed altre tecnologie emergenti.

ALLEGATO II

RIPARTIZIONE INDICATIVA DELLE SPESE

(1)	Ridurre i contenuti illeciti e lottare contro i comportamenti dannosi in linea	30-35%
(2)	Promuovere un ambiente in linea più sicuro	5-10%
(3)	Sensibilizzare il pubblico	45-50%
(4)	Creare una base di conoscenze	8-15%

ALLEGATO III

METODI DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

(1) La Commissione attua il programma in base al contenuto tecnico specificato nell'allegato I.

(2) Il programma sarà attuato per mezzo di azioni che comprendono:

A. Azioni a compartecipazione finanziaria

1. Progetti pilota e azioni incentrate sulle buone pratiche; progetti ad hoc in settori di pertinenza del programma, tra cui progetti di dimostrazione delle buone pratiche o relativi ad applicazioni innovative di tecnologie esistenti.
2. Azioni nazionali e messa in rete dei vari soggetti interessati per garantire che le azioni abbraccino l'intera Unione e facilitare le attività di coordinamento e di trasferimento delle conoscenze.
3. Ricerche eseguite in modo comparabile su scala europea sul modo in cui gli adulti e i minori usano le tecnologie in linea, sui rischi che ne derivano per i minori e sugli effetti di pratiche dannose sui minori, sugli aspetti comportamentali e psicologici con particolare attenzione agli abusi sessuali sui minori connessi all'uso delle tecnologie in linea, nonché indagini sui rischi emergenti connessi ai mutamenti nei comportamenti o agli sviluppi tecnologici ecc.
4. Progetti relativi alla diffusione di tecnologie.

B. Misure di accompagnamento

Le misure di accompagnamento contribuiranno all'attuazione del programma o alla preparazione delle attività future.

1. Valutazione comparativa e sondaggi d'opinione destinati ad ottenere dati affidabili sull'uso più sicuro delle tecnologie in linea in tutti gli Stati membri, raccolti secondo metodologie comparabili.
 2. Valutazione tecnica di tecnologie come il filtraggio, destinate a promuovere l'uso più sicuro di internet e delle nuove tecnologie in linea.
 3. Studi di supporto al programma e alle azioni da esso previste.
 4. Scambio di informazioni attraverso conferenze, seminari, workshop o altre riunioni e gestione delle attività di aggregazione.
 5. Attività di diffusione, informazione e comunicazione.
- (3) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera e), le organizzazioni internazionali e i soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi possono partecipare ad azioni a compartecipazione finanziaria, con o senza cofinanziamento comunitario, alle seguenti condizioni:

i) l'azione deve costituire una priorità ai fini della collaborazione internazionale quale definita dal programma di lavoro. Le priorità possono essere definite per settore tematico di attività, in base a criteri geografici o con entrambe queste modalità;

ii) il programma di lavoro può definire ulteriori criteri e condizioni che le organizzazioni internazionali e i soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi devono soddisfare per poter beneficiare di un finanziamento comunitario.

- (4) La selezione delle azioni a costi condivisi avverrà sulla base di inviti a presentare proposte pubblicati nel sito internet della Commissione, conformemente alle disposizioni finanziarie in vigore.
- (5) Alla domanda di finanziamento comunitario occorre allegare, se del caso, un piano finanziario che elenchi tutte le voci che compongono la base di finanziamento del progetto, compreso l'apporto richiesto alla Comunità e i finanziamenti o le sovvenzioni richiesti presso altre fonti.
- (6) L'attuazione delle misure di accompagnamento avverrà mediante bandi di gara conformemente alle disposizioni finanziarie in vigore.

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un programma comunitario pluriennale per la protezione dei minori che usano internet e le altre tecnologie di comunicazione

2. QUADRO ABM/ABB (GESTIONE PER ATTIVITÀ/SUDDIVISIONE PER ATTIVITÀ)

Settore: Società dell'informazione

Attività: Politica delle comunicazioni elettroniche e della sicurezza delle reti

3. LINEE DI BILANCIO

3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa - ex linee B e A) e loro denominazione:

09 02 02

09 01 04 04

3.2. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria:

2009 – 2013

Caratteristiche di bilancio (aggiungere le righe necessarie):

Linea di bilancio	Tipo di spesa		Nuova	Partecipazione EFTA	Partecipazione di paesi candidati	Rubrica delle prospettive finanziarie
09 02 02	SNO	SD ³⁹	SÌ	SÌ	SÌ	N. 1A
09 010 404	SNO	SND ⁴⁰	SÌ	SÌ	SÌ	N. 1A

³⁹ Stanziamenti dissociati (SD)

⁴⁰ Stanziamenti non dissociati (SND).

4. SINTESI DELLE RISORSE

4.1. Risorse finanziarie

4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di spesa	Sezione n.		Anno n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	n + 5 e segg.	Totale
---------------	---------------	--	-----------	-------	-------	-------	-------	---------------------	--------

Spese operative⁴¹

Stanziamenti di impegno (SI)	8.1	a	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7		53,5
Stanziamenti di pagamento (SP)		b		5,08	6,61	9,55	10,05	22,21	53,5

Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento⁴²

Assistenza tecnica e amministrativa - ATA (SND)	8.2.4	c	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3		1,5
---	-------	---	-----	-----	-----	-----	-----	--	-----

IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO

Stanziamenti di impegno		a+c	11	11	11	11	11		55,0
Stanziamenti di pagamento		b+c	0,3	5,38	6,91	9,85	10,35	22,21	55,0

Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento⁴³

Risorse umane e spese connesse (SND)	8.2.5	d	1,249	1,249	1,249	1,249	1,249	1,249	7,494
Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND)	8.2.6	e	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,024	0,359

Costo totale indicativo dell'intervento

TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane		a+c +d+ e	12,316	12,316	12,316	12,316	12,316	1,273	62,853
TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane		b+c +d+ e	1,616	6,696	8,226	11,166	11,666	23,483	62,853

Cofinanziamento

⁴¹ Spesa che non rientra nel Capitolo xx 01 del Titolo xx interessato.

⁴² Spesa che rientra nell'articolo xx 01 04 del Titolo xx.

⁴³ Spesa che rientra nel Capitolo xx 01, ma non negli articoli xx 01 04 o xx 01 05.

Se la proposta prevede il cofinanziamento da parte degli Stati membri o di altri organismi, indicare nella tabella seguente una stima del livello di cofinanziamento:

Mio EUR (al terzo decimale)

Organismo di cofinanziamento		Anno n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	n + 5 e segg.	Totale
.....	f							
TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento	a+c +d+ e+f							

4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria

- ☒ La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore
- ☐ La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie
- ☐ La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo interistituzionale⁴⁴ (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie)

4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate

- ☒ Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate
- ☐ La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

Mio EUR (al primo decimale)

Linea di bilancio	Entrate	Prima delle azioni: [Anno n-1]	Situazione a seguito dell'azione					
			[Anno n]	[n+1]	[n+2]	[n+3]	[n+4]	[n+5] 45
	a) Entrate in valore assoluto							
	b) Variazione delle entrate	Δ						

4.2. Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP), compresi funzionari, personale temporaneo ed esterno – cfr. ripartizione al punto 8.2.1.

Fabbisogno annuo	Anno n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	n + 5 e segg.
------------------	--------	-------	-------	-------	-------	---------------

⁴⁴ Punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

⁴⁵ Se la durata dell'azione supera i 6 anni, aggiungere alla tabella il numero necessario di colonne.

Totale risorse umane	12	12	12	12	12	12
----------------------	----	----	----	----	----	----

5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

5.1. Necessità dell'azione a breve e lungo termine

Permane la necessità di agire per lottare contro i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi in linea, per promuovere un ambiente in linea più sicuro e garantire la sensibilizzazione del pubblico sui rischi e sulle precauzioni da prendere in un ambiente in linea in continuo mutamento. È inoltre necessario ampliare il campo di applicazione del programma per focalizzarsi in particolare sulla protezione della vulnerabilità dei minori in linea, soprattutto nei casi in cui sono vittima di pratiche di bullismo o cadono nella rete di persone che avviano con loro contatti amichevoli con l'intento di abusarne sessualmente, il che può avere conseguenze disastrose e durature per il minore. Per affrontare questi problemi è necessario ampliare le conoscenze al riguardo.

5.2. Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

La Comunità promuoverà le buone pratiche negli Stati membri fornendo orientamenti e sostenendo la valutazione comparativa, la messa in rete e l'arricchimento della base di conoscenze a livello europeo. Le attività nazionali contribuiranno a creare un effetto moltiplicatore con l'obiettivo di diffondere maggiormente le buone pratiche. La riutilizzazione di strumenti, metodi, strategie e tecnologie sperimentati, o l'accesso a dati aggiornati a livello europeo, permetteranno di migliorare il rapporto costi/benefici e l'efficienza degli attori a livello degli Stati membri.

Il programma mira a massimizzare le sinergie con le attività nazionali grazie alla messa in rete e alle iniziative dell'Unione europea. Le attività proposte si basano in parte sui risultati conseguiti nell'ambito di azioni precedenti e saranno complementari ad azioni avviate nell'ambito di altre iniziative e programmi comunitari (Prevenzione e lotta contro la criminalità, Gioventù in azione, Daphne III) in modo da evitare doppij e massimizzare l'impatto.

5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori

Gli obiettivi sono:

- (1) ridurre i contenuti illeciti e lottare contro i comportamenti dannosi in linea;
- (2) promuovere un ambiente in linea più sicuro;
- (3) sensibilizzare il pubblico;
- (4) creare una base di conoscenze.

Gli obiettivi operativi specificano obiettivi intermedi che ne facilitano il conseguimento:

Obiettivi operativi	Indici
Contenuti illeciti e comportamenti e contenuti dannosi	
Punti di contatto per le segnalazioni del pubblico	Numero di punti di contatto/copertura per Stato membro; numero di segnalazioni ricevute, di interventi della polizia, di pagine web ritirate; grado di sensibilizzazione dei cittadini
Comportamenti dannosi in linea	Grado di sensibilizzazione dei cittadini
Soluzioni tecniche	Numero di progetti
Promuovere un ambiente in linea più sicuro	
Impegno delle imprese	Numero di riunioni/conferenze organizzate / alle quali hanno partecipato. Numero di iniziative di autoregolamentazione.
Cooperazione tra i soggetti interessati	Numero di riunioni/conferenze organizzate / alle quali hanno partecipato. Numero di progetti e iniziative.
Sensibilizzazione	
Dare agli utenti i mezzi per navigare in linea in sicurezza	Livelli di sensibilizzazione degli utenti
Coordinamento delle azioni di sensibilizzazione e diffusione delle informazioni sui problemi connessi alla sicurezza	Numero di punti di sensibilizzazione/copertura per Stato membro; numero di effettivi impiegati, numero di azioni di sensibilizzazione, numero di parti interessate contattate; visibilità; livelli di sensibilizzazione.
Metodi e strumenti di sensibilizzazione	Numero di metodi/strumenti riproducibili
Coinvolgimento di minori nella creazione di un ambiente in linea più sicuro	Numero di minori/di attività a cui partecipano i minori
Creare una base di conoscenze	
Indagini coordinate in tutta l'Unione europea	Numero di temi e di paesi coperti
Base di conoscenze aggiornata	Numero di progetti, di pubblicazioni
Ampliamento delle conoscenze sulle strategie applicate dai minori contro i rischi legati alla navigazione in linea	Numero di progetti, di pubblicazioni
Studi relativi allo sfruttamento sessuale dei	Numero di progetti, di pubblicazioni

minori connesso a internet	
Tutte le azioni	
Collaborazione, scambio di informazioni, di esperienze, di buone pratiche tra soggetti interessati a livello UE e internazionale	Numero di riunioni/conferenze organizzate / alle quali hanno partecipato.

5.4. Modalità di attuazione (dati indicativi)

☒ **Gestione centralizzata**

☒ diretta da parte della Commissione

I dispositivi di erogazione rispettano l'approccio abituale seguito dalla Comunità per le sovvenzioni e i cofinanziamenti e per le azioni interamente finanziate dalla Comunità sulla base di una richiesta finanziaria dettagliata. Il finanziamento sarà erogato in seguito a gare d'appalto e ad inviti a presentare proposte.

6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

6.1. Sistema di controllo

L'attuazione e il controllo del programma saranno affidati a funzionari della Commissione. Il controllo si baserà su:

- informazioni ottenute dai beneficiari (relazioni d'attività e relazioni finanziarie);
- visite ai progetti;
- rendiconto delle attività dei partecipanti al programma;
- valutazione sistematica e indici di rendimento presenti in tutti progetti e in tutte le azioni.

Per i progetti che consistono in un evento unico, quali seminari e conferenze, si procederà ad un controllo in loco e ad una valutazione esterna in base a un campione casuale e/o all'analisi dei fattori di rischio.

6.2. Valutazione

6.2.1. Valutazione ex-ante

È stata realizzata una valutazione di impatto approfondita ed una valutazione ex ante, comprensiva di un'analisi costi/benefici, in base a ricerche documentarie, a indagini, a studi comunitari ed esterni e a consultazioni pubbliche.

6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex post

L'Unione europea è un precursore in questo campo già dal 1996. Le attività precedenti sono state più volte valutate da esperti indipendenti che ne hanno sottolineato il contributo

significativo alla gestione dei rischi per i minori e che hanno raccomandato il proseguimento delle attività.

Nei rapporti di valutazione e nelle indagini di Eurobarometro sono state formulate raccomandazioni. Gli insegnamenti tratti sono stati presi in considerazione nella definizione degli obiettivi del nuovo programma e nella gamma delle azioni previste.

6.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive

Sarà effettuata una valutazione intermedia del programma a metà percorso, che permetterà di valutare l'efficienza e l'efficacia del programma, di rivederne la logica di attuazione ed eventualmente di formulare raccomandazioni per riorientare le azioni previste.

La valutazione *ex post* incentrata sull'impatto dell'azione avrà luogo al termine del programma.

7. MISURE ANTIFRODE

Le decisioni di finanziamento e i contratti tra la Commissione e i beneficiari stabiliscono che la Commissione e la Corte dei conti effettuino controlli in loco presso i locali dei beneficiari di un contributo comunitario e autorizzano queste istituzioni ad esigere pezze giustificative di ogni spesa effettuata a norma di tali contratti, convenzioni e impegni giuridici nei cinque anni successivi alla fine del periodo contrattuale. Ove necessario saranno effettuate verifiche in loco.

I beneficiari sono tenuti a presentare relazioni e rendiconti finanziari che saranno analizzati dal punto di vista del contenuto e dell'ammissibilità della spesa tenendo conto dei principi di economia e di sana gestione finanziaria.

Le convenzioni finanziarie recano in allegato informazioni di carattere amministrativo e finanziario, intese a precisare le tipologie di spesa ammissibili a norma delle convenzioni stesse. Se del caso, la copertura comunitaria di determinati elementi di costo potrà limitarsi alle voci che risultano reali, individuabili e verificabili nella contabilità del beneficiario, al fine di facilitare l'attività di controllo e di revisione contabile dei progetti destinatari del finanziamento.

In materia di appalti pubblici, come stabilito dagli articoli da 93 a 96 del regolamento finanziario, la Commissione può imporre sanzioni amministrative o pecuniarie nei confronti dei candidati o degli offerenti che rientrano nella casistica di esclusione.

8. DETTAGLI SULLE RISORSE

8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

(Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati)	Tipo di risultato	Costo medio	Anno n		Anno n + 1		Anno n + 2		Anno n + 3		Anno n + 4		Anno n + 5 e segg.		TOTALE	
			N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale
OBIETTIVO OPERATIVO N.1 Ridurre i contenuti illeciti e lottare contro i comportamenti dannosi in linea ⁴⁶																
Azione 1: Creare punti di contatto ai quali il pubblico può segnalare i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi*																
N. di punti di contatto — Risultato 1*			14	3,1	12	2,55	13	2,75	14	3,1	13	2,75				14,25
Copertura negli SM — Risultato 2*					27		27		27		27				27	
Azione 2: Promuovere lo sviluppo e l'uso di soluzioni tecniche per lottare contro comportamenti/contenuti dannosi/illeciti																
N. di progetti— Risultato 1			1	0,7	1	0,7	1	0,7	1	0,7	1	0,7			5	3,5
Totale parziale Obiettivo 1				3,8		3,25		3,45		3,8		3,45				17,75
OBIETTIVO OPERATIVO N.2 Promuovere un ambiente in linea più sicuro ⁴⁷																

⁴⁶ Quale descritto nella sezione 5.3.

⁴⁷ Quale descritto nella sezione 5.3.

Azione 1: Promuovere la collaborazione tra soggetti interessati organizzando forum di incontro																
N. di progetti — Risultato 1			1	0,65	1	0,65	1	0,65	1	0,65	1	0,65			5	3,25
N. di riunioni — Risultato 2			2	0,05	2	0,05	2	0,05	2	0,05	2	0,05			10	0,25
Totale parziale Obiettivo 2				0,7		0,7		0,7		0,7		0,7				3,5
OBIETTIVO OPERATIVO N. 3 Sensibilizzare il pubblico																
Azione 1: Coordinamento delle azioni di sensibilizzazione a favore del pubblico sull'uso più sicuro delle tecnologie in linea*																
N. di punti di contatto che realizzano attività di sensibilizzazione — Risultato 1*			15	6,2	12	5	13	5,3	14	5,75	13	5,3				27,55
Copertura negli SM — Risultato 2*					27		27		27		27				27	
Totale parziale Obiettivo 3				6,2		5		5,3		5,75		5,3				27,55
OBIETTIVO OPERATIVO N. 4 Creare una base di conoscenze																
Azione 1: Garantire la disponibilità di informazioni aggiornate sull'uso delle tecnologie in linea da parte dei minori																
N. di progetti/pubblicazioni — Risultato 1			0	0	2	1,75	2	1,25	1	0,45	2	1,25			7	4,7
Totale parziale Obiettivo 4			0	0	2	1,75	2	1,25	1	0,45	2	1,25			7	4,7
COSTO TOTALE				10,7		10,7		10,7		10,7		10,7				53,5

*Il programma è destinato a erogare un sostegno finanziario a punti di contatto ripartiti in tutti gli Stati membri, il cui compito sarà quello di mettere a disposizione strumenti di segnalazione e di coordinare le attività di sensibilizzazione.

8.2. Spese amministrative

8.2.1. Risorse umane: numero e tipo

Tipo di posto		Personale da assegnare alla gestione dell'azione utilizzando risorse esistenti e/o supplementari (numero di posti/ETP)					
		Anno n	Anno n + 1	Anno n + 2	Anno n + 3	Anno n + 4	Anno n + 5
Funzionari o agenti temporanei ⁴⁸ (XX 01 01)	A*/AD	4	4	4	4	4	4
	B*, C*/AST	5	5	5	5	5	5
Personale finanziato con l'art. XX 01 02 ⁴⁹		3	3	3	3	3	3
Altro personale finanziato con l'art. XX 01 04/05 ⁵⁰							
TOTALE		12	12	12	12	12	12

8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione

- Gestione del programma: bandi, programma di lavoro, procedure della Commissione
- Gestione del progetto: sorveglianza del processo di attuazione, monitoraggio dei costi del progetto, assistenza tecnica
- Organizzazione o supervisione di conferenze, laboratori e seminari, di campagne di sensibilizzazione, di giornate per un internet più sicura e di forum Safer Internet
- Realizzazione di attività non finanziate
- Collaborazione con i competenti dipartimenti della Commissione

8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria)

(Se sono indicate più origini, specificare il numero di posti per origine)

- ☒ Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare
- ☐ Posti pre-assegnati nell'ambito dell'esercizio SPA/PPB (Strategia politica annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l'anno n
- ☐ Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB

⁴⁸ Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

⁴⁹ Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

⁵⁰ Il cui costo è incluso nell'importo di riferimento.

☐ Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)

☐ Posti necessari per l'anno n ma non previsti nell'esercizio SPA/PPB dell'anno considerato

8.2.4. *Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)*

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio (numero e denominazione)	Anno n	Anno n + 1	Anno n + 2	Anno n + 3	Anno n + 4	Anno n + 5 e segg.	TOTALE
1. Assistenza tecnica e amministrativa (inclusi gli afferenti costi del personale)							
Agenzie esecutive ⁵¹							
Altra assistenza tecnica e amministrativa	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3		1,5
- intra muros							
- extra muros							
Totale assistenza tecnica e amministrativa	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3		1,5

8.2.5. *Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento*

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di risorse umane	Anno n	Anno n + 1	Anno n + 2	Anno n + 3	Anno n + 4	Anno n + 5 e segg.
Funzionari e agenti temporanei (XX 01 01)	1,053	1,053	1,053	1,053	1,053	1,053
Personale finanziato con l'art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio)	0,196	0,196	0,196	0,196	0,196	0,196
Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento)	1,249	1,249	1,249	1,249	1,249	1,249

⁵¹ Va fatto riferimento alla specifica scheda finanziaria relativa alle agenzie esecutive interessate.

Calcolo – Funzionari e agenti temporanei*Richiamarsi all'occorrenza al punto 8.2.1**Funzionari e agenti temporanei: 9 funzionari * 117 000 EUR**Personale finanziato con l'art. XX 01 01:2 2 agenti contrattuali * 63 000 EUR e I END * 70 000 EUR***Calcolo – Personale finanziato con l'art. XX 01 02***Richiamarsi all'occorrenza al punto 8.2.1***8.2.6. Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento***Mio EUR (al terzo decimale)*

	Anno n	Anno n + 1	Anno n + 2	Anno n + 3	Anno n + 4	Anno n + 5 e segg.	TOTAL E
XX 01 02 11 01 – Missioni	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,144
XX 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze							
XX 01 02 11 03 – Comitati ⁵²	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043		0,215
XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze							
XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione							
2 Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11)							
3 Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio)							
Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento)	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,024	0,359

Calcolo – Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento

Missioni — 30 missioni all'anno x 800 EUR all'interno dell'UE

Comitati — 2 riunioni annuali x 1 partecipante x 27 SM x 800 EUR

⁵² Precisare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene.